

**COMUNE DI MONTOPOLI IN
VAL D'ARNO**

Provincia di Pisa

***Regolamento
di Polizia Mortuaria***

aggiornato il 26/02/2004

CAPO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Finalità delle norme

La presente regolamentazione ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in armonia con le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria emanato con D.P.R. n. 285 del 10.09.90 e di ogni altra disposizioni di legge e regolamentare vigente, tutte le disposizioni che attengono, nel Comune, al servizio necroscopico ed alle misure profilattiche relative, al servizio di custodia e di polizia dei cimiteri comunali, a tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute sui cadaveri.

ART. 2

Competenza del Servizio

Il servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, dei Funzionari Medici all'uopo proposto dall'Unità Sanitaria Locale, dai Medici Necroscopi, dagli addetti ai servizi domiciliari e di ogni altro dipendente assegnato al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione l'ordine e la vigilanza sanitaria.

Il servizio di Igiene Pubblica del territorio dell'U.S.L. vigila sullo svolgimento delle operazioni di Polizia Mortuaria, ai sensi dell'art. 7 – comma 18 – della L.R. n.48/90.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTI DECESSI

ART. 3

Denuncia dei decessi

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore dal decesso:

- da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto e da un loro delegato, o , in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- anche da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
- dal Direttore o da un delegato dell'Amministrazione se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.

L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti all'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R.D. 09.07.1939, n. 1238 , sull'ordinamento dello Stato Civile .

ART.4

Denuncia decessi accidentali o delittuosi

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza o rinviene in qualunque luogo pubblico o privato un cadavere, è tenuto ad informare l'Autorità Comunale o di Pubblica Sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie a sua conoscenza che possono giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto. L'obbligo della denuncia concerne anche per i feti espulsi morti ed i prodotti abortivi di qualunque epoca della gestazione.

ART. 5

Denuncia della causa di morte

I medici debbono, in ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. Nel casi di morte di persona, cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964 n. 185.

Nel caso di morte di persona deceduta per malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne immediato avviso al responsabile del servizio di Igiene pubblica della USL competente. Rimane invariato comunque l'obbligo per il Comune di darne tempestiva comunicazione alla USL competente.

Nel casi di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa della morte è fatta da medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria e per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

L'Ufficiale dello Stato Civile, una volta esaurita la compilazione della scheda di cui al punto precedente, deve trasmetterne una copia alla U.S.L. entro 30 giorni dal decesso.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal 4° comma precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 37 e 39 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

ART. 6

Accertamenti Necroscopici

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 9.7.39, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal Funzionario medico all'uopo nominato dalla Unità Sanitaria Locale.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Coordinatore Sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche il relazione quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore e non oltre 30 ore dal decesso salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

A seguito della visita necroscopica, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resterà allegato al registro degli atti di morte.

ART. 7

Referto all'Autorità Giudiziaria

Il Sanitario o il Medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, devono fare immediato rapporto all'Autorità di P.S. ed all'autorità Sanitaria, secondo le rispettive competenze, ai sensi degli artt. 361 e 365 del Codice Penale e dell'art. 4 del Codice di Procedura Penale.

Il rilascio del nulla osta al seppellimento, in tali casi potrà avvenire solo previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 8

Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'U.S.L. competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco o alla stessa Autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

ART. 9

Autorizzazione per la sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, a norma dell'art. 141 del R.D. 9.7.1939, n. 1238 sullo Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti del cadavere ed ossa umane rinvenute, dopo che sia stato concesso il nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria, previsto dall'articolo precedente.

Trascorso il primo periodo di osservazione di cui al successivo art. 12 e art. 14 ed ove non ricorrono i casi previsti dal 2° e 3° comma dello stesso articolo e dal successivo art. 29, il Sindaco autorizza il trasporto del feretro.

Art. 10

Nati morti e prodotti abortivi

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'USL.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento presenta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti nei precedenti commi, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'USL accompagnata da certificato medico che indichi la presenta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 11

Cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base delle volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per coloro i quali, al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione.

L'autorizzazione di cui al 1° comma non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medici necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuto a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Per le cremazioni devono essere utilizzati crematori riconosciuti idonei ai sensi del D.P.R. n. 285 del 10.9.90 ed autorizzati ai sensi dell'art. 343 del T.U.L.S. emanato con R.D. 27.7.34 n. 1265 e successive modifiche.

CAPO IV

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

ART. 12

Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione nelle celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziativa putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedono su proposta del Coordinatore Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore ed a meno di 48.

ART. 13

Modalità per l'osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Tale periodo potrà essere trascorso anche presso il luogo del decesso, ivi compreso anche il domicilio del defunto o in altri luoghi, quando particolari necessità di onoranze del defunto lo richiedono, purchè non siano ostacolate e possono essere rilevate eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva- diffusiva comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico necroscopo all'uopo nominato dall'U.S.L.

ART. 14

Depositi di osservazione

Nel territorio del Comune è predisposto un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione.
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico.
- c) ignote, di cui si debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964 n. 185.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Il deposito di osservazione, che deve essere distinto dall'obitorio, può essere istituito nel Comune nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

Sorveglianza durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi.

E' permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dall'USL, ad assicurarne la sorveglianza da parte del custode.

ART. 16

Obitori

Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

L'obitorio può essere istituito dal Comune nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

CAPO V

SEPOLTURA CADAVERI

Art. 17

Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro.

Il cadavere deve essere vestito o quanto meno, avvolto in un lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà l'USL.

ART. 18

Obbligo del feretro individuale

Nella cassa non può essere deposto più di un cadavere.

Madre e neonato morti nell'atto del parto possono essere deposti nello stesso feretro.

ART. 19

Qualità e caratteristiche dei feretri

Sui feretri deve essere apposta un targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

I feretri, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, debbono avere le seguenti caratteristiche:

- a) per le inumazioni non è consentito l'uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile.
L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministero della Sanità. Lo spessore delle tavole in legno non deve essere inferiore a cm. 2

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra di loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative interne ed esterne delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

- b) per le tumulazioni in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate al trasporto all'estero o fuori comune,

Le casse destinate alle tumulazioni devono essere private dei piedini metallici sottostanti, in modo che la cassa riposi in totale aderenza con il piano del loculo.

E' ammesso l'uso e l'applicazione di valvole da destinare a fissare o neutralizzare i gas provenienti dalla putrefazione dei cadaveri. Tali valvole devono essere autorizzate dal Ministero della Sanità.

- c) per il trasporto fuori comune o all'estero le salme devono essere raccolte in duplice cassa l'una in legno, l'altra in metallo.

La cassa metallica deve essere saldata a fuoco e tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Nel caso di feretri destinati all'inumazione la cassa metallica deve racchiudere quella di legno.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm., se è di zingo a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse devono portare impressi marchi di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più fasce che si trovino su piani diversi occorre che dette fasce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, compresa tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.

Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodo disposti di 20 in 20 cm.

Il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di cm. 2, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un comune ad un altro, che disti non più di 100 km., salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e sempre che il trasporto stesso dal luogo del deposito della salma dal cimitero possa farsi direttamente con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

ART. 20

Chiusura del feretro

L'operatore che esegue la chiusura del feretro è tenuto a compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione da cui risulti il tipo di sepoltura a cui il feretro sia stato destinato, la rispondenza del feretro e del modo con cui è stata eseguita la chiusura alle caratteristiche di cui al presente regolamento, al D.P.R. n. 285 del 10.09.90 ed ad ogni altra disposizione vigente in materia.

La dichiarazione di cui sopra viene allegata, a cura dell'operatore di cui al precedente comma, al permesso di sepoltura ed al permesso del Sindaco al trasporto del cadavere per essere consegnati al custode del cimitero.

L'operatore di cui al 1° comma deve comunicare anticipatamente alla U.S.L. l'ora esatta, il giorno ed il luogo in cui verrà effettuata la chiusura del feretro, nonché il tipo di sepoltura a cui è destinato.

E' assolutamente vietato procedere alla chiusura del feretro prima dell'ora stabilita dal medico necroscopo quale termine del periodo di osservazione.

Una volta che il feretro sia stato chiuso, salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, non se potrà procedere alla riapertura.

Detta norma si applica anche ai feretri provenienti da altri comuni o da stati esteri salvo i casi nei quali i feretri siano predisposti in modo tale da consentire la visione del cadavere pur garantendo la perfetta tenuta del feretro stesso.

CAPO VI

TRATTAMENTI CONSERVATIVI E ANTIPUTREFATTIVI

ART. 21

Trattamenti conservativi e antiputrefattivi

Le imbalsamazioni devono essere autorizzate dal Sindaco previa presentazione di quanto previsto dall'art. 46, comma 2, del D.P.R. n. 285 del 10.9.90 ed eseguite, trascorso il periodo di osservazione, sotto il controllo dell' US.L. competente.

Il trattamento antiputrefattivo è eseguito da medico nominato dalla U.S.L. o da altro personale tecnico all'uopo delegato dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto secondo le modalità di cui all'art. 32 D.P.R. n. 285 del 10.9.90.

ART.22

Disposizioni particolari per trasporto fuori comune trattamenti antiputrefattivi

Per il trasporto fuori del territorio di competenza dell'USL 17, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nella cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

La certificazione relativa deve essere allegata agli altri documenti.

CAPO VII

TRASPORTO CADAVERI

Art. 23

Trasporto cadaveri

Salvo il caso previsto dal successivo art. 24 , se il trasporto viene effettuato con carri chiusi, rispondenti a quanto previsto dal D.P.R. n. 285 del 10.09.90 e riconosciuti idonei dalla U.S.L. competente, le spese per il trasporto del cadavere saranno a carico dei familiari o aventi causa.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte, risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'U.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuate osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Il corteo deve di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al Cimitero e direttamente al Cimitero qualora non vengano eseguite funzioni religiose.

Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti.

ART. 24

Casi di gratuità (Cassa, trasporto, ecc.)

Il trasporto del feretro viene eseguito nel modo più semplice a spese del Comune nel caso di persone morte in stato di indigenza o quando non sia possibile reperire che se ne assuma il carico.

In tal caso il Comune si può assumere se non è possibile fare altrimenti, anche la spesa del feretro ed altre spese eventualmente necessarie, salvo rivalsa nei confronti degli eredi del defunto.

ART. 25

Autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere e di resti mortali, deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco.

Tale autorizzazione deve essere consegnata al custode del cimitero che è tenuto alla sua conservazione, assieme al permesso di seppellimento.

ART. 26

Autorizzazione al trasporto di salma in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di un cadavere, trascorso il periodo di osservazione, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco.

ART. 27

Trasporto di salma fuori comune

Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito provvedimento.

Chi chiede il trasporto di salma fuori del Comune deve farne domanda al Sindaco allegandone il certificato di morte.

L'incaricato del trasporto dovrà essere munito dell'autorizzazione a trasportare la salma fuori comune.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Del suddetto trasporto fuori comune si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.

Per le salme provenienti da altri comuni, il trasporto può essere effettuato direttamente al cimitero, oppure presso l'abitazione del defunto e da lì al cimitero come previsto negli artt. precedenti.

Il ricevimento di una salma al cimitero è regolato dal custode.

All'arrivo al cimitero, il custode accerta la regolarità dei documenti e la rispondenza delle caratteristiche del feretro a quelle per la sepoltura cui è destinato, ritirando e conservando, sotto la propria responsabilità, tutti i documenti di accompagnamento, come specificato negli articoli precedenti.

ART. 28

Trasporto di salma da e per l'estero

Per il trasporto di salma da e per l'estero si applicano le norme previste dagli artt. 27 – 28 – 29 – 30 del DPR 285 del 10.09.90 ed altre disposizioni di legge eventualmente vigenti.

ART. 29

Trasporto di salma fuori comune o all'estero malattie infettive diffuse

Per i morti di malattie infettive - diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto fuori comune o all'estero può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate nell'art. 19 ad eccezione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa solo dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele, che, caso per caso saranno determinate dal funzionario medico nominato dall'U.S.L.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri per l'estero, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse di cui all'elenco previsto dal primo comma.

ART. 30

Trasporti di salme per la cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

Al di fuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione del Sindaco.

ART. 31

Trasporto ossa e resti mortali

Il trasporto di ossa umane e resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono, in ogni caso, essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono rinvenuti.

CAPO VII

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

ART. 32

Ammissione nel Cimitero

Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate

Compatibilmente alla disponibilità dei singoli cimiteri potranno essere inumati anche i cadaveri delle persone che, non residenti nel Comune all'atto del decesso, vi risultano essere nate o avere avuto in esso un periodo di residenza in vita, purchè la disponibilità dei campi non scenda al di sotto dei seguenti limiti:

Cimitero di Montopoli in V.A.	n. 40 fosse
Cimitero di San Romano	n. 40 fosse
Cimitero di Capanne	n. 40 fosse
Cimitero di Castel del Bosco	n. 15 fosse
Cimitero di Marti	n. 25 fosse

ART. 33

Addetti ai servizi cimiteriali

La custodia dei cimiteri è effettuata dal personale previsto dalla pianta organica del Comune. Il Custode del Cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di se l'autorizzazione prescritta e la allegata documentazione di cui ai precedenti articoli: inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:

1 – le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo o altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2 – le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati sepolti;

3 – le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o nel luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

4 – qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri e di ceneri ecc.

ART. 34

Registro cimiteriale

Per ogni cimitero il registro indicato nell'articolo precedente deve essere tenuto rigorosamente aggiornato e presentato ad ogni richiesta agli organi di controllo.

Un esemplare del medesimo deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il cimitero.

CAPO IX

PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO

Art. 35

Cimiteri comunali

Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri, di un cimitero comunale del Capoluogo e dei cimiteri distaccati per le frazioni di S.Romano, Capanne, Marti e Casteldelbosco.

Per la costruzione, ampliamento, sistemazione di cimiteri comunali, si osservano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR n. 285/90.

ART. 36

Vigilanza sull'ordine e manutenzione

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco e se il cimitero è consorziale al Sindaco del Comune dove si trova il Cimitero è consorziale al Sindaco del Comune dove si trova il cimitero.

Il Coordinatore sanitario dell'U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 37

Camera Mortuaria

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di mt. 2, devono essere rivestite in lastra di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto a vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

La camera deve essere munita di acqua corrente con lavandino.

Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati, dopo ogni deposito di salme, con soluzione disinfettante.

ART. 38

Sala per autopsie

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nella sala, munito, di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonchè del sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Ove possibile potrà essere destinata a sala per autopsie anche la camera mortuaria purchè risponda ai requisiti sopra descritti.

ART. 39

Ossario comune

Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

Questo ossario deve essere costituito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. Nell'ossario comune potranno essere immessi anche i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale e di quali non sia possibili l'identificazione

ART. 40

Planimetria cimiteri

Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1: 500 dei cimiteri esistenti sul territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale, dalla quale risultino i vari settori di seppellimento destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Ogni settore deve essere diviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.

La superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà dell'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni nell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo e la rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Nell'area di cui sopra non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) di qualsiasi altre finalità diversa dalla inumazione.

Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per l'inumazione di salme di fanciulli o feti.

ART. 41

Specie delle sepolture

Le sepolture possono essere comuni o private e si distinguono per inumazione e per tumulazione. Sono sepolture comuni le fosse per inumazioni assegnate a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie.

Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita dall'Amministrazione Comunale con apposito atto separato.

L'Amministrazione comunale può costruire speciali colombari con loculi o nicchie da dare in concessione secondo i prezzi stabiliti dalla Amministrazione comunale con apposito atto separato.

Per le sepolture di cui al 2 comma verrà stabilita una tariffa per le attività svolte esentandone dal pagamento le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari dopo oggettivo accertamento da parte degli uffici comunali secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale.

CAPO X

SISTEMI DI SEPOLTURA

ART. 42

Utilizzazione dei campi di inumazione

Nei campi di inumazione per fosse comuni l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 43

Cippi indicativi delle fosse

Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

Nel caso in cui l'ornamento della tomba sia installato a cura dei congiunti del defunto, detto ornamento non dovrà comunque occupare l'area della tomba per una superficie superiore a cm. 80 x 50 e dovrà essere conforme a quanto previsto dal successivo articolo 56.

ART. 44

Escavazione e ricolmo delle fosse

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata dalla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 45

Lunghezza delle fosse

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a mt. 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 46

Sepulture private

Le sepulture private, salvo per i diritti acquisiti prima della entrata in vigore del presente regolamento, possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo per la durata di anni 35 di loculi predisposti dal Comune;
- b) nell'uso temporaneo per la durata di anni 35 di loculi ossario predisposti dal Comune;
- c) nell'uso temporaneo per la durata di anni 35 tombe murate a terra ad un posto;

- d) nella concessione di uso temporaneo per la durata massima di anni 90 di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

ART. 47

Modalità per le concessioni

Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto di uso, temporaneo, di una determinata opera costruita dal Comune o di un'area.

Per ottenere la concessione di loculi o di loculi ossari o di aree, gli interessati devono inoltrare al Sindaco apposita richiesta.

Il diritto d'uso è concesso dal Sindaco mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.

Le tariffe vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale in base al costo di costruzione ed ragioni di opportunità.

La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza da parte del concessionario, nelle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di Polizia Mortuaria e Regolamento, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando è previsto.

In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o speculazione.

ART. 48

Concessione dei loculi

La durata di anni 35 per la concessione dei loculi avrà decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione, salvo quanto disposto dal successivo art. 49; lo stesso vale anche nel caso di persone già tumulate definitivamente nei cimiteri comunali o in altri cimiteri.

Le concessioni dei loculi possono essere rinnovate alla scadenza, per una sola volta per la durata di anni 15, previo pagamento di 2/3 del prezzo stabilito per il loculo stesso dalle tariffe comunali vigenti al momento del rinnovo.

La concessione dei loculi per la sepoltura privata viene di norma fatta a decesso avvenuto della persona per la quale si richiede il loculo.

Le concessioni in vita potranno essere rilasciate esclusivamente nei limiti nei limiti indicati nei successivi commi.

Alle concessioni in vita si applicano le tariffe tempo per tempo vigenti e maggiorate del:

- 30% se il richiedente la concessione in vita ha un'età superiore ad anni 70.
- 50% se il richiedente ha un'età compresa tra i 60 e i 70 anni.

Non potranno essere rilasciate concessioni in vita per coloro che non hanno raggiunto i 60 anni di età.

Le concessioni in vita vengono sospese quando la disponibilità dei posti scende al di sotto dei seguenti limiti:

Cimitero di Montopoli	a) 40 loculi b) 5 tombe
Cimitero di S.Romano	a) 50 loculi b) 5 tombe
Cimitero di Marti	a) 25 loculi b) 5 tombe
Cimitero di C.Bosco	a) 15 loculi b) 5 tombe
Cimitero di Capanne	a) 40 loculi b) 5 tombe

La tumulazione di salme è consentita solo negli appositi loculi costruiti dal Comune, in ogni loculo può essere tumulata una sola salma, fatta eccezione per il caso di madre e figlio morti all'atto del parto.

ART. 49

Tumulazioni temporanee

Il Sindaco, nel caso in cui non sia disponibile di loculi nel cimitero, può autorizzare, su richiesta scritta degli interessati, la tumulazione temporanea di una salma in un loculo di un'altro cimitero comunale.

E' fatto obbligo al richiedente di provvedere al trasferimento della salma non appena sia un qualsiasi loculo disponibile nel cimitero dove intende tumulare definitivamente, stipulando regolare contratto di concessione. La durata della concessione (8anni 35) avrà decorrenza dalla data della autorizzazione concessa per la tumulazione temporanea.

Le spese di tumulazione, estumulazione, trasferimento della salma e nuova tumulazione, ivi compresa quella di entrambe le murature sono a carico del concessionario.

Suddetta normativa si applica anche nel caso di tumulazioni temporanee in depositi provvisorio creati nel cimitero dove si verifica indisponibilità di loculi.

Il Sindaco può altresì autorizzare su richiesta degli interessati, la tumulazione provvisoria di una salma in un loculo dei cimiteri comunali quando la salma di cui trattasi deve essere tumulata definitivamente in una cappella privata in costruzione o per la costruzione della quale sia già stata fatta domanda di concessione della relativa area. La tumulazione temporanea non può comunque avere durata superiore ad anni due: trascorso tale termine senza che sia stato effettuato il

trasferimento della salma, la tumulazione temporanea dovrà essere trasformata in definitiva ed il richiedente dovrà stipulare per il loculo regolare contratto di concessione. La durata della concessione (anni 35) avrà in tal caso decorrenza dalla data della autorizzazione concessa per la tumulazione temporanea.

Rimangono a carico del concessionario tutte le spese di cui al precedente 3° comma.

Nel caso in cui il marmo dei loculi dove viene tumulato temporaneamente sia di proprietà del Comune, il concessionario non potrà apporvi ornamenti e scritte tali da deteriorarlo: in caso contrario, al momento del trasferimento della salma, dovrà provvedere a sostituirlo con uno uguale per dimensioni, qualità e colore.

ART. 50

Caratteristiche dei loculi

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il più diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione in zone sismiche.

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere realizzata con mattoni pieni a due teste (spessore minimo cm. 25) tranne che non impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi casi tanto con le solette che i tramezzi devono avere una spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per tenere le strutture impermeabili a liquidi e a gas.

E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed al gas.

L'unione tra gli elementi scatoriali delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un gesto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metroquadrato.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni a una testa o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 12, sempre intonacata dalla parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento a espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

ART. 51

Loculi ossari

Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e che le famiglie non intendono collocare nell'ossario comune. Vengono concessi appositi loculi ossari.

La durata di anni 35 per la concessione di loculi ossari avrà inizio dalla data di stipulazione del contratto di concessione.

Le concessioni dei loculi ossari possono essere rinnovate per anni 15 previo pagamento del 2/3 del prezzo stabilito dalle tariffe comunali vigenti al momento del rinnovo.

In ogni loculo ossario non possono essere collocati che i resti di una salma. Tali resti devono essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Ogni altra spesa relativa all'acquisto di cassette zincate, ed eventuali rifacimenti della cassa saranno totalmente a carico del richiedente.

Fermo restando quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente art. 48, può essere concessa l'autorizzazione a tumulare in un loculo i resti mortali, raccolti nella cassetta di cui sopra, congiuntamente ad un salma al momento della tumulazione della stessa, previa domanda dell'interessato. Comunque non è possibile riunire nello stesso loculo più di una salma e di un resto mortale.

L'autorizzazione a riunire i resti mortali nello stesso loculo della salma, alle condizioni sopra descritte e previo parere igienico-sanitario eventualmente previsto dalla legge, verrà concessa per la stessa durata nel tempo del contratto di concessione del loculo a cui si fa riferimento.

Per le operazioni sopra descritte si richiede il pagamento di un importo equivalente al costo di concessione del loculo ossario.

ART. 52

Diritto d'uso dei loculi e dei loculi ossari

Il diritto d'uso dei loculi e dei loculi ossari è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione.

La concessione si estingue ed il loculo o il loculo ossario torna nella piena disponibilità del Comune qualora, essendo trascorso un anno dalla morte della persona o della riduzione della salma per la quale è stata fatta la concessione, il loculo o l'ossario non sia stato occupato dalla salma di detta persona o con i relativi resti mortali.

In caso di traslazione di salma sia da un loculo o da un loculo ossario ad un altro dello stesso cimitero o nel caso di trasferimento ad altri cimiteri i loculi ed i loculi ossari che rimangono liberi torneranno in piena disponibilità del Comune senza diritto a nessun rimborso da parte degli interessati, i loculi tornano altresì in piena disponibilità del Comune anche nel caso in cui i concessionari richiedano la estumulazione della salma prima della scadenza naturale della concessione.

ART. 53

Rinuncia alla utilizzazione del loculo o del loculo ossario

Chiunque intenda rinunciare all'utilizzazione di un loculo acquistato in vita, potrà farne regolare domanda al Sindaco ed ottenere il rimborso della metà del prezzo pagato **qualora la concessione sia stata rilasciata da non oltre 10 anni.**

E' ammessa altresì la rinuncia del diritto d'uso di un loculo ossario prima della utilizzazione della concessione medesima. In tal caso il comune rimborserà un somma pari al 50% del prezzo pagato **qualora la concessione sia stata rilasciata da non oltre 10 anni.**

ART. 54

Cinerario – Cinerario comune urne

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

La dimensione limite delle urne che dovranno contenere le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere è quella della cassette destinate a raccogliere i resti mortali derivanti dalle estumulazioni ed esumazioni.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del DPR 285/90, non è soggetto ad alcuna delle norme di precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

In ogni cimitero verrà destinato a cinerario un parte di loculi ossari nella misura del 5% della disponibilità calcolata all'inizio di ogni anno solare.

In ogni cimitero sarà utilizzato come cinerario comune, per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettività delle ceneri provenienti alla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, l'ossario comune.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dai quali uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del Cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

ART. 55

Tombe murate e terra

Per le tombe murate ad un posto si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 48, 52 e 53.

Le concessioni delle tombe murate a terra esistenti, se scadute, possono essere rinnovate per un solo periodo di anni 15 dietro pagamento di quanto stabilito nelle tariffe comunali al momento del rinnovo, sempre che le salme ivi tumulate siano lasciate al loro posto. Nei posti liberi o comunque liberatisi non possono essere tumulate nuove salme.

Suddetti rinnovi saranno concessi solo dopo averne verificata la compatibilità con i progetti di ristrutturazione dei cimiteri.

Le tombe murate a terra a più posti la cui concessione non è ancora scaduta, potranno essere utilizzate dal concessionario fino a completamento della capienza. Non è permesso di procedere alla estumulazione delle salme ivi tumulate se il feretro non ha diretto accesso con l'esterno.

Fermo restando quanto sopra, per i posti eventualmente liberatesi si applica quanto disposto dall'art. 52 del presente regolamento.

ART. 56

Ordinamento delle tombe

Lapidi, croci, epigrafi o altri segni funerari da apporre sulle fosse del campo comune o ai loculi devono essere di caratteristiche, forme e contenuto conformi a quanto di seguito stabilito:

- i manufatti funerari dovranno avere ingombro in pianta di cm. 180 x 80 , l'allineamento tra le varie tombe dovrà essere fornito dal personale in servizio al cimitero;
- al contorno della fossa come sopra definita è consentita la posa in opera di lastre verticali di spessore massimo di cm. 6 ed altezza fuori terra di cm. 18; le testate non possano avere altezza superiore a cm .80 fuori terra;
- è consentita la parziale copertura della fossa con materiale impermeabile a condizione che non venga interessata una lunghezza superiore a cm. 50;
- sul perimetro esterno della fossa è consentita la posa di fasce orizzontali della larghezza massima di cm. 10 purchè le stesse non emergono dal piano del terreno naturale e vi siano semplicemente appoggiate;
- è consentita la posa in opera di materiali poggiandoli su eventuali idonei elementi di ripartizione al contorno della fossa;
- all'interno dello spazio delimitato dalle lastre di contorno è fatto divieto di porre in opera materiali che impediscono la naturale penetrazione delle acque meteoriche.

E' altresì vietata l'apposizione di cancelli o di altri divisori di qualunque materiale e di qualsiasi forma tra tomba e tomba.

Ogni ornamento, sia stabile che provvisorio, per i loculi e gli ossari dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore a cm. 20.

E' vietato collocare sul pavimento dei loggiati cassette, vasi di fiori o qualsiasi altro oggetto che ostacoli il passaggio ed i lavori di normale manutenzione del cimitero

ART.57

Cappelle Private

La concessione del terreno per la costruzione di cappelle gentilizie è disposta su deliberazione della Giunta Comunale ed è data mediante regolare contratto di concessione con spese a carico del concessionario, previo pagamento del prezzo vigente stabilito dalle tariffe comunali.

Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese.

I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'USL competente e della Commissione Edilizia comunale. Nell'atto di approvazione è indicato il numero di salme ammesse nel sepolcro. Le sepolture non devono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

La presentazione del progetto e l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza della concessione, devono avere luogo entro 3 anni dalla data di stipulazione dell'atto di concessione, salvo proroga concessa con atto della Giunta Comunale per comprovate cause di forza maggiore.

Il Sindaco notificherà la decadenza agli interessati secondo le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Le cappelle gentilizie possono essere poste in uso soltanto dopo il collaudo effettuato dall'USL e dall'U.T. Comunale per accertarne la conformità al progetto ed alle prescrizioni vigenti per la loro costruzione. Le spese di collaudo sono a carico del concessionario.

Il diritto d'uso delle Cappelle Gentilizie è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino a compimento della capienza del sepolcro.

I parenti aventi diritto alle sepoltura nella tomba di famiglia sono:

- a) gli ascendenti fino al 3° grado
- b) i discendenti in linea retta di qualunque grado
- c) i fratelli e le sorelle consanguinei
- d) il coniuge ed il convivente, il cui stato risulti certificato anagraficamente da almeno un anno, sia del titolare degli altri aventi diritto di cui sopra.

Qualunque contestazione riguardo alla interpretazione del precedente comma sarà risolta dall'Amministrazione Comunale caso per caso.

Il diritto d'uso delle Cappelle Gentilizie non può essere nè parzialmente nè totalmente ceduto o trasmesso, tanto per atto tra vivi, quanto per atto di ultima volontà, a terzi.

E' ammessa la rinuncia del diritto d'uso, prima della utilizzazione della concessione medesima. Il Comune, in tal caso, rimborserà al concessionario una somma pari al 50% del prezzo pagato per la concessione.

Nelle Cappelle Gentilizie può essere consentita, su apposita autorizzazione del Concessionario, la tumulazione provvisoria di salme di persone estranee destinate ad essere tumulate definitivamente in sepolture private ancora da costruire e di salme destinata ad essere trasportate fuori comune, qualora non vi sia disponibilità di loculi nei quali tali salme dovrebbero essere depositate.

Per la tumulazione nelle cappelle private è comunque richiesta l'autorizzazione del seppellimento di cui al precedente art.9.

ART. 58

Apertura e chiusura delle sepolture

L'apertura e la chiusura di tutte le sepolture private di cui al precedente art. 46 (loculi, Loculi ossari, tombe murate a terra, sepolcreti di famiglia) sono eseguite da un apposito incaricato del Comune dietro pagamento della somma stabilita dalle tariffe comunali.

ART. 59

Manutenzione sepolture private

Spetta ai concessionari ed ai loro successori di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà nonché ad eseguire sugli stessi i restauri e le opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di sicurezza, decoro, igiene ed a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza il Comune disporrà, con ordinanza e diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose o abusive e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà ai sensi del successivo art. 60.

ART. 60

Revoca delle concessioni

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.

La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Comunale notificata agli interessati nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di mesi sei.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla data di notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare le proprie opposizioni.

ART. 61

Effetti della revoca delle concessioni

Trascorsi i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentita la USL competente, adoterà tutti i provvedimenti necessari per l'estumulazione o esumazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme del presente Regolamento.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune.

CAPO XI

ESUMAZIONI ED ESTEMULAZIONI

ART. 62

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione ed assoggettate al pagamento di una tariffa di contribuzione per le spese sostenute esentando le categorie di cittadini indicate nell'ultimo comma dell'art. 41, le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Nel caso che, al momento della esumazione ordinaria per compimento del periodo prescritto, venga riscontrata una non completa mineralizzazione della salma, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 285/90 ed alle Circolari del Ministero della Sanità per quanto riguarda l'utilizzo di additivi e/o contenitori in materiale biodegradabile.

Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso può essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità: decorso il termine fissato senza che sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministero della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

ART. 63

Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico necroscopo nominato dall'USL e dal custode.

ART. 64

Divieto di esumazioni straordinarie

Salvo casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte ed il Funzionario Medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 65

Deposito delle ossa esumate

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in loculi ossari poste entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione o a deporli in loculi secondo quanto previsto dall'art. 51

Nel caso che, al momento della esumazione ordinaria per compimento del periodo prescritto, venga riscontrata una non completa mineralizzazione della salma, la fossa viene ricolmata e la esumazione ripetuta al successivo ciclo di rotazione.

ART. 66

Avvisi di scadenza

L'Amministrazione avvertirà, con pubblico avviso, delle esumazioni ordinarie da eseguire.

ART. 67

Estumulazioni

Le salme tumulate in loculo o cripta si possono estumulare in via ordinaria, alle scadenze delle rispettive concessioni ed, in via straordinaria, in ogni tempo a richiesta dei familiari, su autorizzazione del Sindaco, quando sia disposta una diversa sistemazione.

I funzionari medici dell'USL devono assistere a tali operazioni constatando la perfetta tenuta del feretro e dichiarando che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora il personale della USL constatati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione e sostituzione del feretro.

Le estumulazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

Si osservano in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti.

Le salme che alla scadenza ordinaria risultino indecomposte sono trasferite in campo comune dopo che sia stata praticata nella cassa una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa della mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, su richiesta degli interessati, i resti possono essere immediatamente raccolti in cassette di zinco per essere tumulati in loculi ossari, salvo quanto previsto dall'art. 51.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori in misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 68

Smaltimento rifiuti provenienti da attività cimiteriali

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale, parti anatomiche e resti saranno disciplinati dal D.P.R. 15/07/2003 n. 254 e successive modifiche ed integrazioni, ossia dal Regolamento recante "disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma della Legge 31/07/2002 n. 179", nonché della normativa, statale e regionale, in materia.

ART. 69

Rinvenimento di materiali e integrità dei resti

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può sottrarre parte della salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

I familiari, i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio competente prima della esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.

E' assolutamente vietato al custode del cimitero che esegue l'esumazione o l'estumulazione di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

Qualora non possa essere effettuata l'esumazione ordinaria, le spese per la eventuale risistemazione della tomba sono a totale carico dei familiari.

ART. 70

Disponibilità dei materiali

I materiali derivanti dalle estumulazioni ed esumazioni, qualora non richiesto dagli interessati, passerà a disposizione del Comune.

CAPO XII

SERVIZIO INTERNO DEL CIMITERO

ART. 71

Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

ART. 72

Custodia dei Cimiteri

Il cimitero, fuori dal tempo necessario ai servizi funebri e salvo i giorni di cui al precedente articolo dovrà tenersi costantemente chiuso.

Il custode, a richiesta degli interessati dovrà consentire anche fuori orario di apertura, i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle gentilizie, dei monumenti e delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco.

ART. 73

Esecuzione dei lavori da parte dei concessionari

Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni i concessionari dovranno curare con la massima diligenza nel compiere le opere al fine di svitare danni alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito di materiale da costruzione e per gli arnesi da lavoro, salvo rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

Per il trasporto del materiale da costruire e per il passaggio del personale si dovrà seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

ART. 74

Ingresso al Cimitero

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.

E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

Possono avere accesso al cimitero gli autoveicoli, motocarri, macchine operatrici ecc. quando ciò sia giustificato da esigenze di servizio interno del cimitero medesimo.

E' vietato introdurre nel cimitero cani e altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze funebri.

ART. 75

Riti religiosi

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri della Chiesa Cattolica o di altre confessioni, sia per il singolo che per la generalità dei defunti, purchè non si contrasti con l'ordinamento giuridico italiano.

ART. 76

Divieti Speciali

Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alla lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero. E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai viottoli, sedere sui tumuli o sui monumenti.

E' vietato fare qualsiasi iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc. di macchiarle o deturparle.

E' pure proibito soffermarsi, raccogliere fiori o erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonchè di portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse collocato.

CAPO XIII

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ART. 77

Compiti degli addetti ai Cimiteri

Oltre a quanto già stabilito spetta inoltre al custode:

- a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sè, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art. 34 del presente regolamento;
- c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di conservazione;
- d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;

- e) eseguire l'inumazione o ,la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) eseguire , alla presenza del Funzionario medico dell'USL 17 alle estumulazioni ed esumazioni straordinarie, nonchè assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc.
- h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
- i) tenere aggiornata la numerazione delle tombe del campo comune;
- l) verificare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 57 e vietare all'interno dei cimiteri l'esecuzione di ogni altro lavoro in assenza di autorizzazione scritta rilasciata dagli uffici comunali su incarico del Sindaco;
- m) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi tra le tombe ed in genere alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonchè alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- n) custodire gli attrezzi posti al servizio del Cimitero;
- o) segnalare immediatamente al Sindaco ogni deficienza che venisse riscontrata sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- p) denunciare immediatamente al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero o qualsiasi altro tipo di violazione riscontrata a norme e regolamenti;
- q) attenersi a tutte le prescrizioni che gli vengono date dal Sindaco e fare al medesimo tutte le proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

CAPO XIV

SOPPRESSIONE CIMITERI

ART. 78

Soppressione Cimiteri

La soppressione di un cimitero per ragioni di dimostrata necessità o perchè non si trovi nelle condizioni prescritte dal presente regolamento, dal T.U..L.S. e dal regolamento di Polizia Mortuaria, DPR 285/90, viene proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale ed approvata ed eseguita con le modalità previste dal capo XIX del DPR 285/90 sopra citato.

CAPO XV
SEPOLCRETI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI E
SEPOLCRETI DI GUERRA

ART. 79

Sepolcri privati fuori dai cimiteri

Per la costruzione e l'uso di sepolcreti privati fuori dai cimiteri si rimanda alle disposizioni del capo XXI del D.P.R. 285/90.

Per i sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari) si osservano le norme di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204.

CAPO XVI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 80

Sanzioni

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale e da altra legge o regolamento dello Stato e quando non siano punibili ai sensi del regolamento di Polizia Mortuaria, emanato con DPR 285/90, sono punite con una sanzione amministrativa il cui importo viene stabilito di volta in volta dal Sindaco, secondo quanto previsto dalla legge n. 689/81, in merito all'art. 107 del TULCP n. 383/34 e successive e modifiche ed integrazioni.

ART.81

Ordinanze del Sindaco

Il Sindaco può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene secondo quanto previsto dall'art. 38 – comma 2 – della legge 142/90.

ART. 82

Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario, contenute nel Regolamento comunale di Igiene, non contemplate nel presente.

ART. 83

Entrata in vigore

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, dopo intervenuta l'approvazione degli organi tutori.

ART. 84

Richiamo norme vigenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10/09/90, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

NORMA TRANSITORIA

In deroga all'art. 32 – u.c. – del presente regolamento i cadaveri delle persone che, al momento del decesso, avevano la residenza in San Romano Comune di San Miniato, potranno essere inumati nel Cimitero di San Romano.

La presente norma resterà in vigore fino a che il Comune di San Miniato comparteciperà alle spese di gestione del campo comune del Cimitero di San Romano.

